

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2073)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1962

(V. Stampato n. 3889)

presentato dal Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 giugno 1962*

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
per l'anno finanziario 1962-63**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1962, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1962-63 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 29 gennaio 1962.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1962.